

LEGGI  
*DEL*  
GRAN-DUCATO  
*DELLA*  
TOSCANA

DAL LUGLIO A TUTTO DICEMBRE 1839.

*PUBBLICATE*

PER ORDINE DI TEMPI

*T. XXVI. P. II.*



1839.

—•—  
NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.

**Allivellazione delle Preselle o Poderi componenti la Tenuta Vada situata presso Rosignano della Pianura di detto nome interposta frà il Mare e la Regia Strada Emilia. — Condizioni Generali, e Speciali alla suddetta allivellazione e Stato denotante le suddette Preselle cc.**

## NOTIFICAZIONE.

SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE animata dalla veduta, e dalla fiducia di aprire un vasto campo all'Industria Agraria essendosi degnata di comandare che la Tenuta di Vada situata presso Rosignano nella Pianura di detto nome, interposta fra il Mare, e la Regia Strada Emilia insieme con i Poderi spezzati da quella dipendenti, della totale estensione di circa Saccate 4450., passasse mediante regular Vendita, e Compra dal Dominio della Mensa Arcivescovile di Pisa in quello dello Stato, affinchè i Beni componenti detta Tenuta poscia si alienassero per Allivellazione in un Sistema analogo a quello praticato per i Beni della prossima R. Tenuta di Cecina, e per gli altri provenienti dalla Mensa Vescovile di Grosseto, ed in esecuzione dei Sovrani suoi Comandi essendo stato effettuato l'ordinato passaggio, e portate a termine le relative Operazioni di Stima, con veneratissimo Rescritto dell' 11. Settembre corrente si è degnata comandare che, tenuto a parte; 1.° Un Circondario avente un raggio di circa braccia 500. dal Forte di Vada per concedersi in seguito ai Costruttori di Fabbriche in detto luogo; 2.° Una Zona di Terra lungo Mare di larghezza dalla così detta Battigia non meno di braccia 200. per coltivarci a spese dello Stato una Pineta, a salvezza delle future Piantazioni, e Semente dei nuovi Campi; 3.° Ed Circondario comprendente i così detti Stagnoli, ed il Padule di Vada con tutte le loro Gronde, ed adjacenze onde compire con i dovuti Lavori Idrometrici il Bonificazione di quei bassi Fondi, fosse proceduto all' Allivellazione di tutti i Fabbricati, e dei Terreni componenti la suddetta Tenuta di Vada sommariamente enunciati nello Stato in piè della presente Notificazione, riservati soltanto i tre Corpi come sopra eccettuati, ed ascendenti all'estensione di Saccate 897.

In esecuzione di ciò il Soprintendente Generale alle RR. Possessioni come Incaricato della Direzione di tale Allivellazione fa noto al Pubblico che presso il Ministro Principale delle RR. Possessioni in Pisa si troveranno le Stime, Descrizioni, e Piante dei Terreni da allivellarsi compilate dai Periti Giuseppe Falciani, e Ranieri Dini, congiuntamente al Disegno delle Case da costruirsi, tutte le quali Carte sono vidimate da Lui sottoscritto, e con piena facoltà ad ognuno di prendere Vista, e Copia delle medesime.

Chiunque vorrà attendere all'Acquisto a Livello dei Beni enunciati dovrà a tutto il prossimo futuro Novembre esibire in scritto al suddetto Ministro la sua Offerta segreta, e perciò sigillata, e quella contenente il Nome, Cognome, Condizioni, e

Domicilio dell'Offerente, e l'indicazione del preciso fondo che bramasse d'ottenere a Livello secondo che nel seguente Stato figurano i Fondi da alienarsi, delle quali Offerte sarà da detto Ministro tenuto un esatto Registro.

Passato il detto termine non saranno ricevute ulteriori Offerte, e quelle presentate in tempo utile verranno umiliate a S. A. I. e R., alla quale è espressamente riservata la piena, ed assoluta facoltà di scegliere fra gli Offerenti quelli che nella Sua Saviezza gli sembreranno più a proposito, e pur anche di non sceglierne alcuno.

Perciò spirato il termine preindicato tutte l'Offerte, ed il relativo Registro saranno trasmesse dal Ministro Principale di Pisa al sottoscritto, il quale ne renderà conto a S. A. I. e R. per il canale dell'I. e R. Segreteria di Finanze.

Le Offerte da presentarsi nel modo, nel luogo, e nel termine perentorio superiormente stabilito dovranno essere scritte in Carta bollata, indirizzata al sottoscritto, e munite della Firma dell'Offerente riconosciuta dal Notaro, come pure dovranno essere precise, e determinate in una Somma Superiore al Canone stabilito dalle Perizie, scritta in tutte lettere, e non determinabile dal rapporto, o confronto in qualunque modo immaginato, che dovesse farsene con altra Offerta concorrente; Dovranno portare libera accettazione tanto delle Condizioni, e dei Lavori imposti, quanto del tempo assegnato per la loro esecuzione senza alcuna modificazione, o riserva; Dovranno contenere la Dichiarazione che l'Offerente conosce bene, ed esattamente lo Stabile, o Presella richiesta, e la relativa Perizia, o Stima, e che si contenta di ricevere il Fondo domandato nello stato, e grado in cui di presente si trova, e con i vincoli, ed obblighi imposti per la presente Notificazione, ed a senso delle Perizie suddette; Dovranno esprimere l'Obbligo di pagare nei modi prescritti il Prezzo relativo ai Corredi dei Fondi, e rispettivamente i Canoni nelle Casse qui appresso indicate; Dovranno contenere menzione che gli Offerenti sanno di non dovere avere dalla R. Amministrazione la Pianta del Fondo che vanno ad acquistare; E finalmente quando siano cumulative di più Preselle dovranno contenere singolar'Offerta per ciascheduna di esse, ed esplicita Dichiarazione, se l'Offerente intenda per condizione assoluta di accettarle, o tutte, o nessuna, o sì vero contentarsi di alcuna di esse, e di quali; E perciò non s'attenderanno, e saranno considerate come nulle quelle Offerte che presenteranno sopra le Stime un aumento incerto, e non determinato mediante l'indicazione di una Somma precisa, quelle presentate avanti la promulgazione della presente Notificazione, ed in sostanza tutte quelle le quali non siano concepite letteralmente, secondo le sopra espresse Disposizioni.

A spese dello Stato saranno dentro la futura Stagione Invernale aperte tutte le nuove Strade disegnate nella Pianta della Tenuta grande di Vada, ma in semplice Sterro, e bordeggiate da fosse laterali con loro Ponticelli, della lunghezza lineare di miglia 13. circa; Le quali Strade in detto stato, e le Fosse, e Ponticelli immediatamente dopo la loro apertura, e costruzione saranno rilasciate ai Livellari senza obbligo di Consegna per parte della R. Amministrazione, e senza obbligo per essi di rifacimento delle Spese, o del Valor fondiario.

E le Condizioni, con le quali dovranno intendersi rilasciati a Livello tali Fondi saranno le seguenti.

### *Condizioni generali per l' Allivellazione*

1. Le Concessioni Livellarie saranno fatte a favore dei Conduttori a loro Linea mascolina di Maschio in infinito, ed estinta questa a favore delle femmine nate immediatamente dall'ultimo Maschio loro vita natural durante solamente, e non più oltre, ed esclusi sempre i Discendenti dalle medesime, e col gius accrescendi fra tutti i Chiamati. e Compresi.
2. I Beni da concedersi a Livello dovranno reputarsi come appodiati, e quasi allodiali degl'Investiti i quali perciò potranno disporre, ed alienare il Dominio utile dei medesimi, o in tutto, o in parte per Atti tanto tra i vivi, che d'ultima volontà e s'intenderà che ne abbiano disposto non solo quando avranno dei medesimi fatta una speciale menzione, ma ancora mediante la semplice istituzione universale d'Erede.
3. Nel caso d'Alienazioni parziarie dovranno restare ferme, e nella loro pienezza, vigore, ed efficacia a favore del Domino diretto tutte le Ipoteche, Anteriorità, e Privilegi sopra i Beni compresi nell'originaria Investitura sia per l'esazione del Canone, sia per la piena Osservanza, ed esatto adempimento di tutte e singole le Condizioni, ed Oneri accollati ai primitivi Conduttori.
4. In qualunque caso d'Alienazione tanto Volontaria, che necessaria a favore di Persone estranee, e non comprese nella Concessione livellaria saranno tenuti, ed obbligati, e l'Alienante, e l'Alienatario d'impetrarne nel termine di Mesi due dal giorno delle rispettive Alienazioni l'assenso del Domino diretto, e dovrà il Cessionario procedere con esso al Contratto di Rinnuovazione livellaria per se, e per la sua Linea mascolina in infinito pagando in tal atto per Laudemio la quarta parte del Canone portato a suo carico. E se nel termine sopra stabilito non sarà stata ottenuta l'Approvazione del Domino diretto per la seguita Cessione non solo sarà nullo per i Contraenti l'Atto d'Alienazione, ma ancora decaderanno i medesimi da tutte le ragioni livellarie, e l'utile si riconsoliderà col Dominio diretto, escluso il beneficio della Restituzione in intiero, quello della purgazione della mora, e qualunque altro equitativo rimedio accordato dalle Leggi, o introdotto dall'uso fosse pur anche a favore di persone privilegiate, ai quali Benefizj dovranno i Conduttori per se, e per i loro Successori rinunciare espressamente, e formalmente in ogni più valido modo.
5. Tutti i Chiamati, e Compresi saranno solidalmente obbligati fra loro per il Pagamento dell'annuo Canone nella sua integrità ed alle scadenze convenute, ancorchè i Beni fossero tra loro divisi, e non potranno mai domandarne diminuzione, o defalco alcuno per qualunque caso, o accidente anche fortuito tanto pensato, che impensato, e non solito ad accadere, dovendo a carico dei Livellarj rimanere tali infortunj, non meno che qualunque Danno e deteriorazione cagionata al Fondo enfiteutico ancorchè riguardi la sostanza dei Fondo medesimo, dovendo appartenere ai medesimi Livellarj il Peso della riparazione di tali Danni, e deterioramenti; Talchè il Domino diretto dovrà unicamente risentire la sola perenzione o totale, o parziale del Fondo prodotta da caso fortuito, di cui l'avvenimento, e le Conseguenze non si potessero, e non si possano ne' prevenire, ne' riparare; Peraltro l'eccezione della totale, o parziale perenzione del Fondo non conferirà facoltà ai Conduttori di

sospendere il Pagamento dell'annuo Canone alle convenute Scadenze, ma darà soltanto il Diritto a reclamarne il proporzionale Rimborso dopo le competenti Verificazioni.

6. I Conduttori saranno tenuti, ed obbligati di fare ai Beni tutti le riparazioni che possano essere necessarie, e di servirsi dei medesimi da buoni, e diligenti Livellari piuttosto migliorandoli che deteriorandoli.

7. Dovranno i Conduttori procedere ogni Ventinove anni per mezzo di Atto legale, ed a tutte loro spese alla recognizione in Dominum dei Beni ritenuti a Livello con la loro moderna Descrizione, ed indicazione dello stato in cui si troveranno i Beni medesimi precisandone gli attuali Confini, e dovranno in tal atto pagare al Domino diretto la Tassa di Lire Due, e consegnarli una Copia autentica dell'atto suddetto.

8. Non pagando i Livellari il Canone convenuto per due Anni, o facendo tanto Debito che ascenda all'importare di due Annate come pure deteriorando notabilmente i Beni a dichiarazione e giudizio d'uomo prudente, l'elezione del quale dovrà essere concordata fra le Parti, o dovrà nel caso di discordia rimettersi al Giudice competente, sarà in facoltà del Domino diretto di riguardargli immediatamente per decaduti dal Livello, di propria autorità potrà riprendere il Possesso dei Beni, e disporne a suo arbitrio senza bisogno di far procedere alcuna intimazione, o Assegnazione di termine ad avere purgata la mora, dovendosi intendere renunziato (conforme il primo Conduttore renunzierà in valido modo per se, e per i suoi successori) all'intimazione, alla purgazione della mora, alla restituzione in intiero, e ad ogni altro beneficio o equitativo rimedio dalle Leggi, o dalla consuetudine introdotto a favore dei Livellari; Ben inteso però che ciò nonostante i Livellari decaduti saranno sempre tenuti, e potranno essere solidalmente astretti al Pagamento dei Canoni decorsi, e non pagati.

9. In ogni caso di caducità colposa, ed anche per l'estinzione della Linea, e delle Persone comprese nella Concessione enfiteutica, i Beni dati a Livello ritorneranno al Domino diretto insieme con tutti i Miglioramenti, ed Accrescimenti ancorchè grandiosi, e di qualunque natura essi siano, i quali cederanno al Fondo senza che lo stesso Domino diretto sia tenuto nè di pagarne il Valore, nè di restituire la Spesa in essi erogata, sempre però che dei Beni medesimi non sia stato disposto dai Compresi in detta Concessione per Atti fra, i Vivi, o di ultima volontà.

10. Avranno i Conduttori, e Compresi la facoltà d'affrancare i Beni Livellari pagando al Domino diretto il Capitale dell'intiero Canone primitivo sul ragguaglio dei quattro per Cento. Ma l'Affrancazione non sarà permessa che allora quando saranno totalmente, ed a regola d'Arte adempiti i prescritti Lavori di Fabbriche, e di Coltivazioni.

11. Sarà ancora permesso di affrancare una parte solamente del Livello purchè quella non sia minore del Decimo della Sostanza del Fondo livellare, ma in questo caso rimarrà sempre obbligata, ed ipotecata per la soddisfazione del Canone residuale, e per il pieno adempimento degli altri Oneri, oltre la Porzione del Fondo vincolato, ancora l'altra affrancata. E fintantochè non sarà interamente redento, ed affrancato il Livello niuna Porzione del Fondo originariamente enfiteutico si avrà per alienata liberamente a favore degli Acquirenti, e liberata dall'Ipoteche già infisse a favore del Domino diretto.

*T. XXVI. P. II.*

### *Condizioni speciali dell'Allivellazione*

1. Gli effetti tutti dell'Allivellazione quanto alla Casa ad uso di Villa, e Fattoria in Rosignano, della Casetta di faccia, e della Cantina separata nel seguente Stato segnate di N. 127. 126. e 125., non che la loro material Consegna ai Livellari atteso il bisogno che di tali Stabili avrà per un tempo l'Amministrazione della Tenuta per conservare i suoi Generi, saranno sospesi fino al dì primo Maggio del prossimo futuro Anno 1840.
2. Essendo che una parte del Tenimento del Poggio dei Colli sia affittata ai Fratelli Domenico, e Tommaso Morelli di Castelnuovo della Misericordia per l'annuo Canone di Sacchi tre Grano a tutto il 31. Agosto del prossimo futuro Anno 1840., previa disdetta di mesi due, il Livellare rispetterà tale Affitto, fino alla suddetta sua scadenza, e corrispettivamente ne ritirerà la detta Responsione ratizzandola però al futuro dì primo febbrajo, rimanendo in sua facoltà di fare, o non fare l'indicata disdetta.
3. Attese le Condizioni con le quali fu rilasciato in Vendita il Taglio della Macchia di Vada in ordine alla Notificazione del 17. Aprile 1839. i Conduttori delle quarantatre Preselle intieramente, o per la massima parte comprese nel perimetro di detta Macchia, e che sono tutte quelle dal N. XXXIX. al N. LXXVIII. inclusive, e più le N. XXXV. LXXIX. e LXXX. non saranno immessi in possesso delle medesime che al Luglio 1840, prossimo avvenire, dalla qual'epoca, e non precedentemente, dateranno per essi gli effetti di quest'Allivellazione, come per gli altri dateranno dal primo febbrajo; E così da detto dì primo Luglio daterà per essi la decorrenza del Canone.
4. I Conduttori poi delle seguenti dieci Preselle una porzione più o meno grande delle quali è coperta dalla Macchia dovendo ritardare fino al detto dì primo Luglio ad avere l'intero possesso delle Preselle medesime, tenuti fermi per essi gli effetti dell'Allivellazione, e conseguentemente la decorrenza del Canone dal primo febbrajo, riceveranno per la prima Annata i seguenti Abbuoni, cioè. Il Conduttore della XCIII. un Venticinquesimo del Canone stabilito; i conduttori delle XCIV. XCV. e XCVI. un Decimo; Il Conduttore della XXXVIII. un Ottavo; Il Conduttore della XC. un Sesto; I Conduttori delle XXXVI. XCVIII. e CXI. un Quarto; E nulla il Conduttore della XXXVII. essendo tenuissima l'occupazione della Macchia nella Presella relativa.
5. In tutte le Preselle che ne hanno l'indicazione, cioè in numero Centododici dovrà il Conduttore nel tempo, e termine di due anni dal giorno in cui verrà stipulato il Contratto costruire a sue Spese nel Punto indicato in Pianta, ed alla distanza di B. 12 dalle Strade, con Fronte parallela alle medesime, una Casetta Colonica composta a Terreno d'una Stalla grande, d'una Cucina con Stanza a tergo per uso di Cella da Vino, e di una scaletta di pietra a due branche con Forno, e Ricetto a tergo; Ed al piano superiore di una stanza per Granajo, di tre Camere grandi, d'altra piccola, e di un passare che le liberi; Il tutto delle dimensioni, e forme segnate nella Pianta, ed alzato delle Case medesime esistente fra le altre Carte presso il Ministro Principale delle RR. Possessioni in Pisa. Oltre di che dovrà il Conduttore costruire in vicinanza di detta casa un Pozzo d'acqua potabile, e tutte le finestre saranno munite di vetrate.

6. Potrà il Conduttore aumentare il numero delle Stanze, ma non già restringerlo, nè diminuirne le Dimensioni sotto alcun titolo, e appena la casa sarà riconosciuta abitabile dovrà subito collocarci una Famiglia Colonica per lavorare, e coltivare il concessogli potere.
7. La detta Pianta, o Disegno verrà firmata da ambedue le parti contraenti, congiuntamente alla Pianta dei Fondi allivellabili, nell'atto della celebrazione del Contratto per doversi sempre, ed in ogni rapporto avere alle medesime opportuna, ed intiera relazione.
8. All' effetto di garantire la costruzione della Casetta nei modi, e termini che sopra, e poichè quella esistere deve a garanzia dell'adempimento degli altri lavori, e loro futura conservazione, dovrà il Conduttore prima della celebrazione del Contratto di Livello depositare in Pisa nella Cassa di detta R. Dogana la somma di Lire settecento, la qual somma gli verrà restituita per la metà subito che, avrà coperta del tetto la Casetta medesima, e per l' altra metà quando l' avrà perfettamente ultimata, secondo che resulterà dal Certificato che sarà a rilasciargli la persona cui sarà affidata la sorveglianza della regolare esecuzione dei lavori.
9. Quanto poi ai Conduttori delle Preselle XCIV. XCV. XCVI. XCVII. e CXV. attesoche non gl'incomba l'obbligo della costruzione della Casa, poichè ne avranno ciascheduno una esistente, dovrà ognuno di essi all'effetto della pronunciata garanzia pagare nell'atto della Celebrazione del Contratto un'annata di Canone anticipata in luogo di Mallevadore nella Cassa della R. Depositeria Generale, sulla quale gli verrà corrisposto il Frutto alla ragione del quattro per cento.
10. Ciaschedun Conduttore sarà tenuto, ed obbligato di fare quei dissodamenti, e piantazioni sommariamente indicate nel seguente Prospetto, o Stato, ma più dettagliatamente enunciate nella depositata Perizia Falciani, e Dini data del 6. Maggio 1839 intitolata „Stato delle Preselle da allivellarsi., E tali dissodamenti, e piantazioni saranno fatti senza alcuna variazione, o diminuzione nei modi, estensione, e termini prescritti in dette Perizie, (i quali s'intenderanno essere di rigore) e sotto la sorveglianza dell'incaricato suddetto.
11. I Conduttori delle Preselle in tutto, o in parte boschive di che nei superiori Articoli 1. e 2. saranno obbligati, siccome viene dichiarato ancora nella Perizia, ad averle nel termine di tre anni decorrendi dal primo Luglio 1840. intieramente dicioccate dalle barbe, o radiche, e ceppe delle Piante preesistenti, e di averle ridotte intieramente seminabili, restando a loro vantaggio il Legname che ricaveranno dalla detta dicioccatura.
12. Ciaschedun Conduttore dovrà concorrere all'escavazione, manutenzione, e nuova apertura di tutti i Fossi di scolo che dalla Persona incaricata dal Real Governo verranno riconosciuti necessari, e per le lunghezze, linee, larghezze, e profondità da esso designabili; E dovrà concorrerci pro Rata, ed in proporzione della quantità del Terreno scolante nel fossi suddetti. Inoltre ciaschedun Conduttore a spese comuni col Livellare limitrofo aprirà le fosse di confine di quella larghezza, e profondità che per il più sollecito scolo delle acque saranno giudicate necessarie dalla Persona suddetta.
13. Attesochè le appoderazioni attuali di Vada siano per subire in ragione del nuovo Appresellamento una variazione integrale nella loro montatura Colonica inclusive quanto alla divisione, ed assegna dei Bestiami, ed all'abitazione dei Contadini, perciò

i Conduttori delle Preselle XCIV. XCV. XCVI. XCVII. e CXV., ai quali saranno assegnate le Case della Lavoria di Vada, o sia del Cason nuovo, e quella del Poder nuovo della Casina si subordineranno in tali propositi, come in ogni altro al Sistema, e Condizioni prescritte dai Periti Falciani, e Dini nella loro Perizia, o Stato delle Preselle da allivellarsi, dato del 6. Maggio ultimo passato, e depositato come sopra.

14. I Conduttori a Livello delle Preselle XIV. XV. XVIII. e XIX. dalle quali sarà estratto il sasso occorrente per la costruzione del nuovo tratto prossimiore della Strada Regia del Littorale mentre soffriranno tal'escavazione per tutto il futuro Marzo e non ulteriormente, avranno corrispettivamente il diritto di farsi pagare in contanti, ed immediatamente dall'Accollatario della Strada medesima tutti i relativi danni, e deterioramenti.

15. L'inadempimento per parte dei Conduttori di qualunque delle surriferite condizioni, e specialmente, senza che la specialità deroghi alla generalità, di quelle concernenti la costruzione delle Casette, il collocamento in esse delle Famiglie Coloniche, il sistema d'affossamento per gli Scolì, e loro manutenzione, e la subjezione alle Prescrizioni di che nel precedente Art. 13. delle presenti Condizioni speciali indurrà l'immediata caducità del Livello con tutti gli aumenti, e miglioramenti di qualunque specie, e natura che fossero stati fatti sul Fondo livellare, senza che dal Conduttore possa domandarsi, nè pretendersi indennità, o refezione di spesa di sorte alcuna.

**STATO DELLE PRESELLE**

**ALLIVELLABILI**





NUM. DELLE PRE- SELLE	DESIGNAZIONE DELLE PRESELLE	ESTENSIONE IN SACCAIE, E STAJA	ANNUO CANONE		OBLIGHI DI NUOVI LAVORI
1	La Presella di N. I. . . . . Sacc.	23 1 %	£ 117	10	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
2	La Presella di N. II. . . . .	26 "	130	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
3	La Presella di N. III. . . . .	25 1 %	103	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi della metà della Presella.
4	La Presella di N. IV. . . . .	26 "	104	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi della metà della Presella.
5	La Presella di N. V. . . . .	25 "	100	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi della metà della Presella.
6	La Presella di N. VI. . . . .	24 1 %	98	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi della metà della Presella.
7	La Presella di N. VII. . . . .	25 "	100	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi della metà della Presella.
8	La Presella di N. VIII. . . . .	23 "	66	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di una terza parte della Presella.
9	La Presella di N. IX. . . . .	19 "	209	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi dell'intera Presella.
10	La Presella di N. X. . . . .	25 "	153	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
11	La Presella di N. XI. . . . .	25 "	150	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
12	La Presella di N. XII. . . . .	21 "	126	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
13	La Presella di N. XIII. . . . .	24 1	121	13 4	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
14	La Presella di N. XIV. . . . .	25 "	125	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
15	La Presella di N. XV. . . . .	23 2	118	6 8	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
16	La Presella di N. XVI. . . . .	26 1	210	13 4	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
17	La Presella di N. XVII. . . . .	24 1 %	193	6 8	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
18	La Presella di N. XVIII. . . . .	25 1 %	114	15 "	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di una terza parte della Presella.
19	La Presella di N. XIX. . . . .	23 2	223	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi della metà della Presella.
20	La Presella di N. XX. . . . .	23 2	189	6 8	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
21	La Presella di N. XXI. . . . .	23 2	142	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
22	La Presella di N. XXII. . . . .	21 "	147	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
23	La Presella di N. XXIII. . . . .	19 "	114	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
24	La Presella di N. XXIV. . . . .	23 1	140	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
25	La Presella di N. XXV. . . . .	20 2	124	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
26	La Presella di N. XXVI. . . . .	23 "	138	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
27	La Presella di N. XXVII. . . . .	25 "	150	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
28	La Presella di N. XXVIII. . . . .	19 "	114	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi dell'intera Presella.
29	La Presella di N. XXIX. . . . .	18 2	130	13 4	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi dell'intera Presella.
Somma, e Segue Sacc.		677 1 %	£ 3949	5 "	

NUM. DELLE PRE- SELLE	DESIGNAZIONE DELLE PRESELLE	ESTENSIONE IN SACCAIE, E STAJA	ANNUO CANONE		OBLIGHI DI NUOVI LAVORI
	Riparto: 1/2 Sacc.	677 1 %	£ 3949	5 "	
30	La Presella di N. XXX. . . . .	25 "	175	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
31	La Presella di N. XXXI. . . . .	25 "	150	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
32	La Presella di N. XXXII. . . . .	25 "	150	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
33	La Presella di N. XXXIII. . . . .	25 "	150	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
34	La Presella di N. XXXIV. . . . .	23 "	138	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
35	La Presella di N. XXXV. . . . .	25 "	125	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
36	La Presella di N. XXXVI. . . . .	20 1	101	13 4	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
37	La Presella di N. XXXVII. . . . .	22 2	136	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
38	La Presella di N. XXXVIII. . . . .	25 "	200	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
39	La Presella di N. XXXIX. . . . .	20 "	120	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
40	La Presella di N. XL. . . . .	25 "	152	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
41	La Presella di N. XLI. . . . .	22 2	90	13 4	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
42	La Presella di N. XLII. . . . .	25 "	100	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
43	La Presella di N. XLIII. . . . .	25 "	100	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
44	La Presella di N. XLIV. . . . .	25 "	100	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
45	La Presella di N. XLV. . . . .	26 1	105	6 8	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
46	La Presella di N. XLVI. . . . .	23 1	116	13 4	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
47	La Presella di N. XLVII. . . . .	26 "	130	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
48	La Presella di N. XLVIII. . . . .	27 "	135	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
49	La Presella di N. XLIX. . . . .	24 1	121	13 4	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
50	La Presella di N. L. . . . .	26 1 %	132	10 "	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
51	La Presella di N. LI. . . . .	25 1 %	127	10 "	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
52	La Presella di N. LII. . . . .	25 "	125	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
53	La Presella di N. LIII. . . . .	25 "	125	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
54	La Presella di N. LIV. . . . .	25 "	125	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
55	La Presella di N. LV. . . . .	25 "	125	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
56	La Presella di N. LVI. . . . .	25 "	100	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
57	La Presella di N. LVII. . . . .	25 "	100	"	Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.
Somma, e segue Sacc.		1365 1 %	£ 7506	5 "	



NUM. DELLE PRE- SELLE	DESIGNAZIONE DELLE PRESELLE	ESTENSIONE IN SACCAIE, E STAJA	ANNUO CANONE
	Riparto . . . Sacc.	2726 1 "	£ 17,515 8 4
114	La Presella di N. CXIV. . . . .	25 "	150 "
115	La Presella di N. CXV. . . . .	20 "	316 "
116	La Presella di N. CXVI. . . . .	13 2	88 13 4
117	La Presella di N. CXVII. . . . .	11 "	110 "
118	Podere del Casan vecchio di N. CXVIII. . . . .	63 "	1,107 "
119	Podere dei Ponticelli di N. CXIX. . . . .	63 "	993 5 "
120	Tenimento del Poggio dei Colli di N. XX. . . . .	39 1	114 12 "
121	Podere di Lecciaglia di N. CXXI. . . . .	154 "	1,557 3 4
122	Podere di Maccetti di N. CXXII. . . . .	212 "	1,455 13 4
123	Podere dell'Acquabona di N. CXXIII. . . . .	222 "	2,097 3 4
124	Casa sulla Piazza del Mercato in Rosignano. . . . .	" "	269 6 8
125	Cantina separata in detto luogo. . . . .	" "	32 10 "
126	Casetta posta di faccia alla Casa di Fattoria. . . . .	" "	51 13 4
127	Stabile per uso di Villa, e Fattoria in Rosignano. . . . .	" "	428 3 4
	SOMMARIO SACCAIE . . . . .	3,551 2	£ 26,375 15 "

NOTIFICAZIONE

Obbligati di Nuovi Lavori

Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.

Piantazione a Viti, ed Alberi di due terze parti della Presella.

Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi dell'intera Presella.

Casa Colonica, e Piantazione a Viti, ed Alberi dell'intera Presella.

Nessun Lavoro straordinario incombe al Livellare.

Come sopra.

Come sopra.

Come sopra, ma pagherà £ 50. di Soprassuolo boschivo.

Come sopra, e pagherà £ 616. di Soprassuolo boschivo.

Come sopra, e pagherà £ 161. di Soprassuolo boschivo.

Nessun Lavoro straordinario incombe al Livellare.

Come sopra.

Come sopra.

Come sopra.

Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Possessioni

Firenze li 17. Settembre 1839.

PIETRO MUNICCHI.

Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Possessioni Firenze li 17. Settembre 1839.

PIETRO MUNICCHI.